

N. 08056/2016 REG.PROV.COLL.
N. 07095/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7095 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Aniello Mennella, rappresentato e difeso dall'avvocato Eliseo Laurenza C.F. LRNLSE57C22G364Y, con domicilio eletto presso Angela Fiorentino in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Alfonso Sorrentino non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto in data 25.11.2011 di cui al prot. n. 1569 della Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - M.I.U.R. che approva l'elenco - nel quale non è ricompreso il nominativo del ricorrente - dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria

Secondaria di

I grado, Secondaria di II grado e per gli Istituti Educativi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il provvedimento di esclusione dalle prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, essendogli stato attribuito un punteggio di 72/100 e non avendo, pertanto, questi, per soli otto punti, superato il test preselettivo.

Ne ha dedotto l'illegittimità in quanto:

- i quesiti sottoposti al ricorrente, le concrete modalità di espletamento e di correzione della prova preselettiva, non sono stati idonei al raggiungimento della finalità perseguita dal Legislatore e dallo stesso concorso in esame in quanto non hanno garantito una effettiva verifica dei requisiti culturali e professionali dei concorrenti;
- un numero cospicuo dei 100 quesiti sottoposti sono stati formulati in maniera ambigua, hanno comportato la possibilità di risposte alternative ed esatte, prevedevano risposte simili e ripetitive, determinando disattenzioni e sono state indicate risposte errate o fuorvianti, ingenerando confusione;
- a incidere negativamente sul risultato conseguito dal ricorrente, hanno avuto rilievo anche i notori fatti che hanno preceduto l'espletamento della prova preselettiva atteso che il M.I.U.R. soltanto in data 5.10.2011, a soli sette giorni dalla data stabilita per l'espletamento della prova preselettiva nazionale, ne ha eliminati circa 1000 in quanto quali errati, incomprensibili o scorretti;

- la lex specialis del concorso ha previsto la somministrazione di 100 domande a risposta multipla con 100 minuti a disposizione per rendere le stesse; in realtà ciò non è avvenuto in quanto al ricorrente è stato consegnato un intero volume, contenente più di 5.000 domande, tra le quali doveva estrapolare le 100 domande della prova sulla base delle indicazioni fornite dal M.I.U.R. con altro documento contenente in modo non progressivo ma confuso i numeri delle domande da ricercare e, quindi, dei predetti 100 minuti messi a disposizione del ricorrente soltanto meno della metà è stato possibile dedicare alla vera e reale prova concorsuale;

- il ricorrente è entrato nella scuola, tra le ore 8 e le ore 8.30, ma la prova preselettiva, con differenze d'orario tra una scuola e l'altra della stessa regione e con differenze d'orario tra le diverse regioni, ha avuto il suo inizio a distanza di oltre quattro ore con tutte le problematiche del caso in termini di violazione della par condicio tra i partecipanti e, a causa del differente ritardo nella diffusione delle domande presso le sedi di concorso, si può senza dubbio presumere che in un lasso temporale tanto ampio si sia verificata una fuga di notizie.

Con il ricorso per motivi aggiunti del 3.11.2014 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione del 16.6.2014 per il combinato disposto degli articoli 3, comma 7, e 6 e 8 per mancato possesso dei requisiti di partecipazione, deducendone l'illegittimità in quanto:

- è mancata una idonea motivazione in quanto il ricorrente ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- non rileva in senso ostativo la circostanza che lo stesso non abbia superato la prova preselettiva in quanto la relativa questione è ancora sub judice;
- l'esito negativo del test deve ritenersi superato dall'esito positivo delle prove scritte e orali cui il ricorrente è stato ammesso autonomamente da parte della stessa amministrazione visto che il provvedimento cautelare non lo imponeva;
- le prove scritte e orali avevano contenuto analogo ai test e anzi comprendevano pure un aspetto pratico.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti del 2.3.2015 il ricorrente ha quindi impugnato il decreto del 18.12.2014 di approvazione della graduatoria, deducendone l'illegittimità in via derivata.

Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti del 5.9.2015 il ricorrente ha impugnato il D.M. M.I.U.R. n. 499 del 2015 adottato in attuazione dei commi 87-91 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 e con il quale è stato indetto il corso concorso per dirigenti nonché la sua mancata inclusione nel predetto corso.

Ne ha dedotto l'illegittimità per l'incostituzionalità dei commi 87-91 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 dei quali il D.M. è pedissequa attuazione.

Con memoria del 5.10.2015 e del 7.3.2016 il ricorrente ha insistito ai fini dell'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

In base alla giurisprudenza della sezione il ricorso introduttivo e i successivi ricorsi per motivi aggiunti del 3.11.2014 e 2.3.2015, dovrebbero essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, siccome rivolti esclusivamente avverso il mancato superamento delle prove preselettive alle quali l'interessato è poi stato ammesso in virtù del provvedimento giurisdizionale monocratico pronunciato dal TAR Campania e "In particolare, ..., per quanto riguarda la Prof.ssa ... ad avviso del Collegio il superamento da parte della stessa delle prove scritte - seppur con un punteggio di poco superiore al minimo previsto - comporta l'applicazione del cd. "principio di assorbimento", in virtù del quale l'effetto perseguito con la somministrazione dei test deve ritenersi comunque perseguito, avendo la candidata superato le successive prove, alle quali il test era preordinato.

Proprio nella considerazione che il voto del test non fa parte delle valutazioni di merito che derivano dal superamento di scritti e orali, non può che produrre i suoi rivenienti effetti sulla riserva apposta alla posizione

dell'interessato che, quindi, va considerato vincitore del concorso pleno iure.

E, tuttavia, avendo il ricorrente effettivamente superato le prove concorsuali scritte e orali e avendo questi, altresì, correttamente impugnato pure la graduatoria definitiva di merito, il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, attese le conseguenze che ne derivano proprio sulla predetta graduatoria, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati da individuarsi in coloro che vedrebbero modificata la loro posizione in graduatoria in conseguenza dell'inserimento definitivo nella medesima del ricorrente e da effettuarsi nei modi e nei termini di cui di seguito.

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui ai ricorsi indicati in epigrafe;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione in graduatorie;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, nonché l'elenco nominativo dei

controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale dei ricorsi, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: T.A.R. Palermo, decreto presidenziale n. 964/2013).

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena

l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione della causa nel merito alla udienza pubblica del 15 dicembre 2016, ore di rito.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 7 aprile 2016, 19 maggio 2016, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Francesca Romano, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)